



**MEDITERRANEAN
BEAUTY - Bari**
12-13-14 settembre 2020
18-19-20 settembre 2020



Bologna Congressi S.r.l.
Piazza Costituzione, 4/a - 40128 Bologna - Italy Cap.Sociale: € 1.200.000,00 Deliberato
Sottoscritto e Versato | P. IVA e Reg. Imprese BO 00620510370 - REA BO 226562 Società
soggetta a direzione e coordinamento del socio unico BolognaFiere S.p.A.
Contatti: Tel.+39 051.637.51.00 - info-mbeauty@eventsfactoryitaly.it

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

N. ordine

Ragione sociale			
Nuova ragione sociale (in caso di variazioni)			
Indirizzo	Cap	Città	Prov.
Nazione	Tel.	Fax	
E-mail	Sito Internet		
Codice Fiscale	Partita Iva		
Legale Rappresentante	Qualifica		
La fattura verrà inviata esclusivamente in pdf per posta elettronica ordinaria all'indirizzo qui a fianco riportato		Email per invio fattura (obbligatorio)	

REFERENTE PER LA MANIFESTAZIONE	
Nome e Cognome	Qualifica
Tel.	E-mail personale
Al referente di manifestazione verranno inviate tutte le comunicazioni relative all'evento	

DATI DI FATTURAZIONE (se diversi da quelli sopra indicati) Ferma restando la responsabilità in solido dell'Espositore che agisce in forza di mandato con rappresentanza del soggetto a cui verrà intestata la fattura			
Intestatario		Nr. Ordine (se necessario)	
Indirizzo	Cap	Città	Prov
Codice fiscale (obbligatorio)		Partita Iva (obbligatorio)	

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

non è soggetto appartenente alla pubblica amministrazione e quindi non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010

è soggetto appartenente alla pubblica amministrazione e quindi è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010, alla fatturazione elettronica ex legge 244/2007
In tal caso è obbligatoria la compilazione del modulo per i rapporti con la Pubblica Amministrazione

Barrare se di interesse e cioè nel caso di:

- Società controllate - direttamente o indirettamente - dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri, da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni;
- Società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

L'Espositore dichiara di essere soggetto allo **split payment** art.17-ter DPR 633/72.

Preso visione del Regolamento allegato che dichiara di conoscere in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, fa domanda di partecipare all'edizione per l'anno in corso di Mediterranean Beauty. Chiede pertanto in locazione, senza impegno per l'Organizzatore, il seguente spazio espositivo:

Spazio 7	Mq richiesti	Importo cad al mq (IVA esclusa)	€	Importo IVA 22% inclusa (se dovuta)	
QUOTA ISCRIZIONE		€ 350,00	€		(*) il canone di adesione comprende: - l'imposta comunale sulla pubblicità da riconoscersi al Comune di Bari; - i diritti S.I.A.E. per l'eventuale utilizzo di apparecchi sonori; - il noleggio di un estintore; - l'allacciamento ed il consumo di energia elettrica **
Stand preallestito		€ 190,00	€		
Area nuda		€ 140,00	€		
ALTRO			€		
			€	TOTALE IVA 22% INCLUSA (SE DOVUTA)	
			€		** NB Per superfici fino a 50mq potenze fino a Kw. 0,08 per mq.

EVENTUALI MODIFICHE APPORTATE DALL'ESPOSITORE NEI RIQUADRI RELATIVI A METRATURA E TARIFFE NON VERRANNO RITENUTE VALIDE

Acconto (Art. 4 del Regolamento):			
Acconto per area espositiva:	50% dell'imponibile	€	+
IVA (22% se dovuta)		€	=
Totale acconto		TOTALE (Iva Inclusa) €	

SALDO DA VERSARE CON BONIFICO BANCARIO O ASSEGNO NON TRASFERIBILE INTESTATO A BOLOGNA CONGRESSI S.R.L. ENTRO 7 gg DALL'INIZIO MANIFESTAZIONE

Si allega assegno non trasferibile intestato a: **BOLOGNA CONGRESSI S.R.L. N.** della Banca

Si allega Bonifico Bancario intestato a Bologna Congressi S.r.l.
Unicredit Banca - Filiale Corporate Operations & Customer Care Italy - Largo F. Anzani n. 13, 00153 Roma
IBAN: IT44G0200805364000105852618 - CODICE SWIFT: UNCRITMMORR

Data _____ Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, si approvano specificamente le clausole riguardanti: art. 1 - Sede e data della manifestazione; art. 2 - Espositori e prodotti ammessi; art. 3 - Domanda di ammissione; art. 4 - Quota d'iscrizione, assicurazione RCT, anticipo; art. 5 - Canone di adesione; art. 6 - Posteggi, assegnazione, conferma di ammissione; art. 7 - Modalità e termini di pagamento, rinuncia, risoluzione del contratto; art. 8 - Occupazione posteggi ed uso degli stessi; art. 9 - Allestimenti e insegne; art. 10 - Danni; art. 11 - Garanzia reale dei crediti; art. 12 - Entrata ed uscita di merci, buono di uscita, sgombero posteggi; art. 13 - Catalogo ufficiale e pianta guida; art. 14 - Pubblicità; art. 15 - Servizi, illuminazione, antincendio; art. 16 - Pulizie; art. 17 - Vigilanza ed assicurazione; art. 18 - Macchinari in azione; art. 19 - Ingressi, orari; art. 20 - Divieti in generale; art. 20 bis - Occupazione degli spazi espositivi oltre i limiti dimensionali assegnati; art. 21 - Modifiche e integrazioni alle condizioni generali del contratto di esposizione, inadempimento; art. 22 - Forza maggiore; art. 23 - Forma, documenti contrattuali, reclami; art. 24 - Domicilio legale, loro competente; art. 25 - Trattamento dei dati personali - informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679 e prestazione del consenso.

Data _____ Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante _____

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE AL SALONE

TITOLO DELLA MANIFESTAZIONE
MEDITERRANEA BEAUTY. Bari, Fiera del Levante.

DEFINIZIONI

Per "Organizzatore" si intende Bologna Congress S.r.l. con sede legale in Piazza Costituzione, 4/a - 40128 Bologna. L'Organizzatore, nell'esercizio della propria attività commerciale svolta in ambito concorrente a quella che costituisce l'attività principale del medesimo, ha organizzato la manifestazione MEDITERRANEA BEAUTY, Bari, Fiera del Levante. Il Salone MEDITERRANEA BEAUTY, azienda commerciale dedicata alle aziende italiane e straniere e finalizzata all'esposizione e alla promozione dei prodotti e di servizi rientranti nelle seguenti categorie merceologiche: aziende cosmetiche, di acconciatura, di estetica professionale e di integratori alimentari; centri estetici e centri benessere; pelati e centri fitness; SPA e centri termali; strutture abitative con SPA. "Manifestazione" si riferisce all'edizione di riferimento della FIERA DEL LEVANTE, Società Indica la Nuova Fiera del Levante S.r.l. "Data esposizione", "Espositore", "Richtende", indicano il potenziale Espositore che accontenta e sottoscrive i presenti Condizioni Generali, proprio o attraverso un contratto "Contratto di partecipazione" il rapporto contrattuale che si perfeziona con l'accettazione da parte dell'Organizzatore della "Domanda di Partecipazione", regolato dal presente testo; "Domanda di Partecipazione"; rappresenta la proposta contrattuale irrevocabile del richiedente; "Conferma di Ammissione" è l'unico documento che comprova il perfezionamento del contratto di esposizione; "Regolamento Tecnico"; "misure di prevenzione"; "norme in materia di sicurezza"; "costitucono il complesso delle norme pubblicate nel fascicolo "Norme per l'attività e le attività da esplicitarsi all'interno del quartiere fieristico" reperibile sul sito www.fieradellevante.it; "Quaderno dell'Espositore"; è il fascicolo contenente le indicazioni in ordine ad alcuni servizi messi a disposizione dalla Società, ai relativi costi ed alle modalità di pagamento. Per i contatti, visitate il sito www.fieradellevante.it

Art. 1 - Sede e data della manifestazione

La manifestazione ha luogo a Bari, nella mese di settembre di ogni anno, per la durata di nove giorni, con facoltà da parte della Società di proromere o contrarre il periodo di svolgimento, nonché di variare eventualmente la data di partenza o addirittura di annullarla, in rapporto a particolari esigenze di carattere tecnico-organizzativo, senza che ciò dia diritto ad alcuna indennità.

Art. 2 - Espositore e prodotti ammessi

Per partecipare a questa manifestazione, ogni Espositore aderisce ad Enti vari e all'Organizzatore italiano, comunità estere, gli operatori commerciali che siano produttori, agenti esclusivi, rappresentanti, concessionari, grossisti e rivenditori, con l'aperta disposizione degli esponenti il commercio al Dettaglio su aree pubbliche. In via generale possono essere esposti tutti i prodotti dei settori di riferimento, salvo la facoltà per la Società di stabilire limitazioni in materia, a sua discrezione ed insindacabile giudizio.

Art. 3 - Domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a carta o inviata al seguente modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituita proposta irrevocabile per il richiedente e comporta l'accettazione da parte sua delle presenti "Condizioni Generali". I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno debitamente allegare alla loro domanda di partecipazione (elenco delle case da essi rappresentate) ed i prodotti in vendita esposti. Sulla accettazione della domanda di partecipazione deciderà l'Organizzatore con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute all'Organizzatore almeno 60 giorni prima della data di inaugurazione del Salone, qualora il richiedente ne faccia formale istanza entro trenta giorni dalla chiusura del Salone. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull'accolgimento della domanda e per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone. Le tariffe di partecipazione sono riportate nel modulo di domanda di partecipazione. Il richiedente è tenuto a documentare la sua iscrizione alla Camera di Commercio qualora l'Organizzatore lo richieda. L'accettazione o l'eventuale mancata accettazione della domanda di partecipazione deve essere comunicata in via telematica o inviata via posta elettronica ordinaria oppure telex. L'Espositore non potrà apportare variazioni alla parte precompilata della domanda di partecipazione relativa alla superficie assegnata e al suo acconto dovuto. L'accettazione della domanda di partecipazione è subordinata inoltre alla regolarizzazione dei sospesi amministrativi. L'Espositore con la firma del presente contratto autorizza la Fiera dell'Organizzatore ad utilizzare la somma ricevuta a titolo accanto in prima istanza a copertura del debito progressivo e ad utilizzare l'eventuale differenza come anticipo per la nuova manifestazione. E' peraltro insindacabile facoltà dell'Organizzatore accettare, con comunicazione scritta anche via fax o e-mail, domanda di iscrizione in assenza di versamento dell'acconto, in tale caso, è fatto salvo il diritto dell'Organizzatore di richiedere l'intero importo non appena sarà comunicata la somma dovuta al termine di 30 giorni di cui 15 di fatto, delle presenti condizioni generali. Per le domande di partecipazione pervenute almeno 30 giorni prima della data di inaugurazione del Salone l'eventuale variazione comunicata in via telematica o inviata via posta elettronica ordinaria, prima del termine di scadenza, la comunicazione di accettazione dovrà pervenire al richiedente almeno il giorno precedente l'inaugurazione del Salone, e potrà essere effettuata anche mediante e-mail, telex o altro idoneo mezzo. In caso di partecipazione o di partecipazione collettiva, il richiedente dovrà sottoscrivere all'Organizzatore l'elenco degli Espositori e non potrà occupare Espositori dei quali l'Organizzatore gli abbia comunicato l' inadempimento a prescrizione o obbligazioni, anche per altre rassegne, ed in difetto sarà solidalmente tenuto verso l'Organizzatore al adempimento delle suddette prescrizioni ed obbligazioni. La partecipazione è consentita solo in casi eccezionali previa autorizzazione scritta da parte dell'Organizzatore che si riserva la facoltà di richiedere tutti i documenti necessari all'iscrizione. L'Espositore deve essere in regola con i versamenti dovuti all'Organizzatore. La manifestazione è organizzata sotto la supervisione della Segreteria di Manifestazione (e-mail, telex o lettera raccomandata) [missione dell'Ospe] con il quale l'Espositore dovrà necessariamente intrattenere stretti legami economici ed organizzativi. Ogni Espositore potrà avere al massimo una azienda Ospe. Qualora ammesso al Salone, l'Ospe sarà tenuto al pagamento della "quota ospe" pari a Euro 1.000,00 e alla sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali nonché all'accolgimento di quanto riportato nel Quaderno dell'Espositore. L'Espositore è comunque responsabile in via solida con l'Ospe. L'accolgimento dell'Ospe senza il consenso dell'Organizzatore, autorizza lo stesso a rescindere immediatamente il contratto con l'Espositore e a far sgombrare lo stand a spese del richiedente e dei concessionari del detto stand.

Art. 4 - Quota di iscrizione; assicurazione R.C.T.; anticipo

La quota di iscrizione è dovuta da ogni ditte richiedente nella misura di € 350,00 (trecentocinquanta/00) euro IVA, e comprende:
- inserzione nel Catalogo Ufficio (sezione merceologica e sezione alfabetica), secondo quanto riportato al successivo art. 13;

- inserzione nell'elenco alfabetico degli espositori presentati, per ciascuna manifestazione, sul sito www.fieradellevante.it;
- ritiro di una copia del Catalogo Ufficio;
- diritto di partecipazione all'Assicurazione R.C.T. (Responsabilità Civile verso Terzi);
- la copertura per la Responsabilità Civile (Rischio di Infortuni) relativi ai meriti ed attrezzature esposte, secondo i massimali e le condizioni generali particolari riportate nel "Quaderno dell'Espositore" (sito www.fieradellevante.it) o su rinvia per eventuali ampliamenti delle coperture stesse. Le condizioni generali e particolari, nonché i massimali, delle suddette coperture assicurative, si intendono per le ditte comunicati dalla ditte richiedente, che, con la accettazione e sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali, dichiara espressamente di approvare.
La suddetta quota di iscrizione andrà versata insieme al canone di adesione relativo a spazio espositivo ed allestimento direttamente all'Organizzatore. Con la "domanda di partecipazione", il richiedente dovrà versare un importo, a titolo di deposito cauzionale, pari al 50% della quota di iscrizione, entro l'IVA. Il versamento di detto anticipo non costituisce vincolo per l'Organizzatore, il quale potrà - conformemente a quanto stabilito dal successivo art. 6 - servirsi, comunque, il diritto di accogliere o meno, a sua insindacabile giudizio, la "domanda di partecipazione".

Art. 5 - Canone di adesione

Il canone di adesione alla manifestazione è riportato nell'apposito tariffario stabilito anno per anno. Per particolari servizi, istituti con speciale organizzazione, la Società si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti beneficiari una percentuale o un'equivalente cifra forfettaria, quale contributo per le spese sostenute. Il canone comprende:
- superficie espositiva;

- allestimento (se richiesto);
- l'imposta comunale sulla pubblicità da riconoscersi al Comune di Bari;
- i diritti S.I.A.E., per l'eventuale utilizzo di apparecchi sonori;

Art. 6 - Posteggi; assegnazione; conferma di Ammissione

L'Espositore è tenuto a pagare le tariffe per il posteggio, considerato il genere dei prodotti da questi indicati nella "domanda di partecipazione". Il partecipante è tenuto ad essere soltanto i prodotti indicati nella "domanda di partecipazione" ed esclusivamente nei limiti dimensionali dei posteggi assegnati. In caso di inosservanza, l'Organizzatore è tenuto ad accettare il pagamento di un importo pari al 45% del canone di adesione in quell'eventualità che il partecipante non avesse versato l'intero acconto organizzativo, e inoltre a sospendere il proprio stand ed il proprio posteggio e sempre il diritto dell'Espositore di richiedere eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. Se invece dell'Espositore, per necessità logistiche o di carattere organizzativo, l'Organizzatore si riserva il diritto di variare, a sua insindacabile giudizio, i raggruppamenti merceologici, di trasferire gli Espositori ad altro gruppo e ad altro posteggio e di varare le dimensioni e le superficie richieste, sia nella misura di fronte che di profondità. L'Organizzatore si riserva altresì il diritto di decidere sull'accettazione della "domanda di partecipazione" e, in caso positivo, provvede allo nota del assegnamento del posteggio medesimo inviata all'Espositore della "conferma di ammissione", unico documento comprovante il perfezionamento del contratto di esposizione. Con la conferma dell'Organizzatore provvede ad inviare alla Ditte Espositore il rinvio planetario del posteggio assegnato, ai fini previsti dalla norma in tema di sicurezza e prevenzione degli incendi in genere, come peraltro specificato dal "Regolamento Tecnico" di cui al successivo art. 8. Ogni altra comunicazione inviata alla Ditte richiedente è da intendersi effettuata e recepita dalla Società, salvo il diritto di variare il posteggio stesso ed, in base a quanto stabilito dal "Regolamento Tecnico", di fissare le misure di fronte e di profondità e di effettuare l'utilizzo degli spazi espositivi; si riserva il diritto di modificare la posizione e/o le dimensioni della postazione assegnata. Alla ditte espositrice non è consentita la cessione totale o parziale del proprio posteggio, anche se effettuata a titolo gratuito. In caso di non accoglimento della domanda, l'Organizzatore è tenuto alla restituzione, senza compensazione d'interessi, di quanto versato dal richiedente all'atto della presentazione della "domanda di partecipazione".

Art. 7 - Modalità e termini di pagamento; rinuncia; risoluzione del contratto

Il canone di adesione alla manifestazione deve essere versato in contanti non oltre 7 giorni dall'inizio della manifestazione. Trascorso inutilmente il sindacato sopravvenuta non si in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e danone comunicazione all'Organizzatore con lettera raccomandata A.R. almeno 30 gg prima della data di inizio del Salone. In questo caso l'Organizzatore avrà il diritto di rifiutare la quota di iscrizione e le somme versate a titolo accanto organizzativo e rimborsare il pagamento di quanto versato per il 45% del canone di adesione in quell'eventualità che il partecipante non avesse versato l'intero acconto organizzativo, e inoltre a sospendere il proprio stand ed il proprio posteggio e sempre il diritto dell'Espositore di richiedere eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. Se invece dell'Espositore, per necessità logistiche o di carattere organizzativo, l'Organizzatore si riserva il diritto di variare, a sua insindacabile giudizio, i raggruppamenti merceologici, di trasferire gli Espositori ad altro gruppo e ad altro posteggio e di varare le dimensioni e le superficie richieste, sia nella misura di fronte che di profondità. L'Organizzatore si riserva altresì il diritto di decidere sull'accettazione della "domanda di partecipazione" e, in caso positivo, provvede allo nota del assegnamento del posteggio medesimo inviata all'Espositore della "conferma di ammissione", unico documento comprovante il perfezionamento del contratto di esposizione. Con la conferma dell'Organizzatore provvede ad inviare alla Ditte Espositore il rinvio planetario del posteggio assegnato, ai fini previsti dalla norma in tema di sicurezza e prevenzione degli incendi in genere, come peraltro specificato dal "Regolamento Tecnico" di cui al successivo art. 8. Ogni altra comunicazione inviata alla Ditte richiedente è da intendersi effettuata e recepita dalla Società, salvo il diritto di variare il posteggio stesso ed, in base a quanto stabilito dal "Regolamento Tecnico", di fissare le misure di fronte e di profondità e di effettuare l'utilizzo degli spazi espositivi; si riserva il diritto di modificare la posizione e/o le dimensioni della postazione assegnata. Alla ditte espositrice non è consentita la cessione totale o parziale del proprio posteggio, anche se effettuata a titolo gratuito. In caso di non accoglimento della domanda, l'Organizzatore è tenuto alla restituzione, senza compensazione d'interessi, di quanto versato dal richiedente all'atto della presentazione della "domanda di partecipazione".

Art. 8 - Occupazione degli spazi espositivi

L'Espositore è tenuto a pagare le tariffe per il posteggio, considerato il genere dei prodotti da questi indicati nella "domanda di partecipazione". Il partecipante è tenuto ad essere soltanto i prodotti indicati nella "domanda di partecipazione" ed esclusivamente nei limiti dimensionali dei posteggi assegnati. In caso di inosservanza, l'Organizzatore è tenuto ad accettare il pagamento di un importo pari al 45% del canone di adesione in quell'eventualità che il partecipante non avesse versato l'intero acconto organizzativo, e inoltre a sospendere il proprio stand ed il proprio posteggio e sempre il diritto dell'Espositore di richiedere eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. Se invece dell'Espositore, per necessità logistiche o di carattere organizzativo, l'Organizzatore si riserva il diritto di variare, a sua insindacabile giudizio, i raggruppamenti merceologici, di trasferire gli Espositori ad altro gruppo e ad altro posteggio e di varare le dimensioni e le superficie richieste, sia nella misura di fronte che di profondità. L'Organizzatore si riserva altresì il diritto di decidere sull'accettazione della "domanda di partecipazione" e, in caso positivo, provvede allo nota del assegnamento del posteggio medesimo inviata all'Espositore della "conferma di ammissione", unico documento comprovante il perfezionamento del contratto di esposizione. Con la conferma dell'Organizzatore provvede ad inviare alla Ditte Espositore il rinvio planetario del posteggio assegnato, ai fini previsti dalla norma in tema di sicurezza e prevenzione degli incendi in genere, come peraltro specificato dal "Regolamento Tecnico" di cui al successivo art. 8. Ogni altra comunicazione inviata alla Ditte richiedente è da intendersi effettuata e recepita dalla Società, salvo il diritto di variare il posteggio stesso ed, in base a quanto stabilito dal "Regolamento Tecnico", di fissare le misure di fronte e di profondità e di effettuare l'utilizzo degli spazi espositivi; si riserva il diritto di modificare la posizione e/o le dimensioni della postazione assegnata. Alla ditte espositrice non è consentita la cessione totale o parziale del proprio posteggio, anche se effettuata a titolo gratuito. In caso di non accoglimento della domanda, l'Organizzatore è tenuto alla restituzione, senza compensazione d'interessi, di quanto versato dal richiedente all'atto della presentazione della "domanda di partecipazione".

Art. 9 - Allestimenti e insegne

L'Organizzatore e la Società mettono a disposizione degli Espositori - in padiglione, solo tettoia e superficie scoperta - posteggi forniti di pre-all'esterno, parziale o totale, o di trabezzature partenziali di sala ed in tutte le aree interessate ad allestire il proprio posteggio e di apporre insegne e cartelli, avendo cura di sottoporre il relativo progetto alla preventiva autorizzazione dell'Organizzatore, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti e dei cartelli insegne rimane esclusivamente a carico della ditte espositiva, la quale esonera espressamente l'Organizzatore e la Società per i danni eventualmente provocati a sé medesima o a terzi. È inoltre esclusa per l'Organizzatore e la Società ogni responsabilità in ordine all'effettuazione dei lavori di allestimento in genere dei posteggi, sia nei confronti dei terzi che del personale addetto, responsabilità che resta esclusivamente a carico della ditte allestitrice ed espositrice congiunta. Nella redazione del progetto e nella esecuzione dei lavori, va tenuto presente che - gli allestimenti devono sempre prevedere, lungo il confine con gli altri posteggi, pareti di altezza uguale a quella massima consentita, con un reticolo piano, "fillo di colore bianco", gli allestimenti dei posteggi non devono superare l'altezza di tre metri, comunque, devono essere sempre contrati entro i limiti di altezza massima consentita, sia per il reticolo piano che per il telaio di sostegno, che viene invece unitamente alla "conferma di ammissione"; gli allestimenti, nei padiglioni privi di preallestimento, possono superare i limiti di altezza consentiti solo eccezionalmente, su preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore e della Società; in tal caso sono comunque soggetti al pagamento di un canone di pubblicità. L'apposizione di insegne è soggetta alla seguente regolamentazione: - nei padiglioni pre-all'esterno, l'insegna è apposta a cura dell'Organizzatore su apposta tabella, che non è possibile ricoprire con altra insegna da parte dell'Espositore; - nei padiglioni senza pre-all'esterno, nel caso in cui si realizzi l'allestimento, l'insegna ne farà parte integrante e pertanto sarà contenuta entro i limiti di altezza autorizzati per l'allestimento. Nel caso in cui non si realizzi l'allestimento, l'insegna sarà contenuta in un'altra insegna, che sarà contenuta entro i limiti di altezza autorizzati per l'allestimento. In ogni caso, il reticolo piano di sostegno dell'insegna funge da mezzo di appoggio. È ammessa l'installazione di richiami pubblicitari cartelli, insegne luminose, stencils e bandiere solamente entro i consensi limiti dimensionali, di superficie e di altezza dei posteggi. Al di fuori di tali limiti la ditte espositiva avrà cura di richiedere la preventiva autorizzazione all'Organizzatore, corrispondendo, inoltre, il relativo canone di pubblicità. Non è assolutamente consentito l'installazione di striscioni pubblicitari su all'interno che all'esterno dei padiglioni. In caso di ininterposizione al presente divieto, l'Organizzatore e la Società provvederanno - senza alcuna preventiva avvisio - alla loro rimozione ed immagazzinaggio, addebitando le relative spese alla Ditte espositrice, non assumendo pertanto alcuna responsabilità in ordine a danni di qualsiasi natura derivanti dalle operazioni di rimozione.

Art. 10 - Danni

I posteggi devono essere restituiti nelle condizioni in cui sono stati presi consegna. Le spese di ripristino, per eventuali danni causati dagli Espositori dal loro personale ai posteggi, alle strutture, alle installazioni e agli impianti della manifestazione, saranno a loro completo carico. Detti ripristini verranno eseguiti esclusivamente a cura della Società.

Art. 11 - Garanzia reale dei crediti

Con la dichiarazione di accettazione ed approvazione delle presenti Condizioni di partecipazione, l'Espositore, a garanzia dell'integrale adempimento degli obblighi contrattuali e di tutti i suoi specifici interessi, a quali comunque il pagamento di somme dovute all'organizzazione (artt. 4, 5, 6, 7), autorizza espressamente la Società a trattare con i terzi esposte ed materiali utilizzatori per l'allestimento. Le merci ed materiali di cui al comma precedente saranno rimosse e depositate in magazzino (a rischio periodo dell'Espositore), il quale a partire dal terzo giorno di garanzia dei materiali è tenuto al pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di garanzia e per ogni 10 mg. di superficie occupata. La Società riserva il diritto di procedere allo sgombero dei materiali e dei materiali portavo a carico dell'Espositore le relative spese. Soprattutto infruttosamente a 30 giorni di garanzia, la Società provvederà alla vendita all'asta dei beni in garanzia, trattandosi di titoli ed impianti relativamente.

Art. 12 - Contratti di affitto e noleggio

Il richiedente, in merito alle condizioni di affitto e noleggio dei materiali e dei servizi, è tenuto a richiedere l'informazione per non essere tenuto a risarcimento. La Direzione della Società e l'Organizzatore si riservano la facoltà di rilasciare speciali prezzi di uso, in caso ingiustificati motivi dichiarati per iscritto dai partecipanti. Al termine della manifestazione, le merci esposte ed i materiali di arredamento possono essere rimosso solo dopo aver chiesto ed ottenuto il relativo "buono di uscita", che verrà rilasciato unicamente a quanti siano in regola con i pagamenti dovuti alla Società e all'Organizzatore. La Ditte espositiva autorizza sin da ora espressamente la Società e l'Organizzatore ad eseguire, delegando incaricati nudi di cartelle d'identità, in qualunque momento successivo verifiche sulle merci, i prodotti ed i materiali e sulla qualità dei servizi forniti durante il periodo di manifestazione. La presenza degli incaricati applicherà anche l'adempimento, qualora richiesto, di possesso delle merci, prodotti e materiali attribuiti da terzi Espositori. Gli incaricati assisti al rispetto potranno accedere all'interno del quartiere fieristico solo se in possesso del contrassegno postifera e del buono d'uscita rilasciato e validato dall'Ufficio Amministrazione, previa regolazione dei rapporti di debito con la Società e l'Organizzatore. L'Organizzatore avrà cura di comunicare tempestivamente ai Signor Espositori in maniera più dettagliata le modalità delle operazioni di sgombero. Trascorso inutilmente detto termine, il richiedente si intende abbandonare e la Società provvederà a disporre lo sgombero, addebitando all'Espositore inadempiendo le relative spese di sgombero e di magazzino, senza che ciò assumere alcuna responsabilità in ordine alla custodia di detto materiale ed agli eventuali danneggiamenti da questo causati.

Art. 13 - Catalogo ufficio; Pianta guida

La Società provvede, senza che ciò costituisca impegno in quanto non proprio esclusivo interesse, alla realizzazione di un Catalogo Ufficio. Alle ditte espositrici è consentito figurarvi esclusivamente con le voci merceologiche indicate nel modulo di iscrizione girato in catalogo, nel numero massimo di 14. Il catalogo contiene i dati e gli Espositori devono far pervenire al competente ufficio, utilizzando il suddetto modulo reperibile sul sito www.fieradellevante.it. L'Organizzatore declina qualsiasi responsabilità per eventuali errori ed omissioni che dovessero verificarsi.

Nella composizione e stampa del Catalogo Ufficio è della Pianta Guida e per il mancato inserimento dei dati relativi agli Espositori, la cui pratica di partecipazione non sia stata definita un mese prima dell'inizio della manifestazione. La Società si riserva il diritto di modificare, sopprimere o raggruppare le voci merceologiche tutte le volte che lo riterrà opportuno e lo. Le ditte espositrici possono effettuare inserzioni pubblicate sul Catalogo Ufficio e Pianta Guida, previo pagamento del canone stabilito per tale forma di pubblicità. L'Espositore potrà richiedere le suddette forme di pubblicità mediante apposita richiesta, inserite nel modulo (sul sito www.fieradellevante.it), soltanto dopo aver sottoscritto la domanda di partecipazione, senza che ciò possa costituire vincolo per l'Organizzatore, il quale potrà, senza che ciò costituisca impegno in quanto non proprio esclusivo interesse, sospendere l'Espositore. Potrà restituire relativa proposta direttamente all'Ufficio Marketing dell'Organizzatore e concordare costi e modalità di realizzazione. A titolo gratuito, perché nel proprio interesse (l'Organizzatore potrà provvedere ad ulteriori iniziative pubblicitarie, nelle quali è in da ora autorizzato ad inserire i nomi delle ditte espositrici, valendo la presente quale consenso ex L.196/03).

Art. 14 - Pubblicità

La Società è pubblicata. Gli Espositori sono autorizzati a svolgere gratuitamente, entro i limiti indicati al precedente art. 9, soltanto quella azione pubblicitaria che, per la sua esteriorità e per la sua pubblicità, ha carattere di pubblicità di differenziazione con quella di altro Espositore e non sia, comunque, di disturbo a terzi. La pubblicità per conto terzi, anche nei limiti del posteggio, è rigorosamente vietata.
- Pubblicità a pagamento. La pubblicità in Fiera sulla base di apposti tariffari, può effettuarsi nelle seguenti forme principali: luminosa, inserzionistica, cartellonistica e affisso, monumentale, con veicoli pubblicitari, ovvero in altre forme che l'Espositore può proporre e richiedere direttamente all'Ufficio Marketing dell'Organizzatore, attendendone approvazione. Essa non può essere esposta e realizzata se non nelle forme, quantità, misure e posizione appositamente richieste e successivamente approvate dalla Società e dall'Organizzatore, e previo pagamento del relativo canone. La Società e l'Organizzatore non assumono alcuna responsabilità per i danni eventualmente subiti da manifesti e/o dalle strutture pubblicitarie di cui all'Espositore.
- Pubblicità gratuita. La Società e l'Organizzatore non assumono alcuna responsabilità per i danni eventualmente subiti da manifesti e/o dalle strutture pubblicitarie di cui all'Espositore.
- Pubblicità di terzi. La Società e l'Organizzatore si riservano la facoltà di autorizzare, previa e comunque non autorizzata dalla Società e dall'Organizzatore, e eccedente i limiti dell'autorizzazione stessa, la Società e l'Organizzatore si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla rimozione dei manifesti, strutture o quant'altro addebitando l'adempimento le relative spese o di applicare le sanzioni previste dall'ultimo comma dell'art. 20. Resta inteso, comunque, che la Società e l'Organizzatore non assumono alcuna responsabilità per i danni eventualmente causati ai manifesti stessi ed alle strutture nelle operazioni di rimozione. La Società e l'Organizzatore si riservano la facoltà di eseguire o far eseguire filmati, fotografici e/o registrazioni e di curare la riproduzione e la vendita in Italia ed all'estero, con esplicita rinuncia dei diritti d'autore da parte degli Espositori.
- Consenso espressamente che ogni forma di pubblicazione ad esclusiva finalità pubblicitaria, anche con rinvii a indicazioni fornite in questo testo, senza che la Società e l'Organizzatore abbiano il potere o la semplice facoltà di controllare la pubblicità, né nella sua veste grafica, né nel contenuto. Pertanto, l'inchiesta della pubblicità dà luogo ad espressione di manovre e tenere indenne la Società e l'Organizzatore da ogni qualsivoglia pretesa che possa essere avanzata da terzi in ordine a violazione di diritti d'autore, di proprietà intellettuale ed industriale in genere, di segreti industriali, non, assumendosi anche le relative spese dei consulenti che la Società e l'Organizzatore dovessero incassare per resistere alle pretese dei terzi danneggiati. Art. 15 - Servizi; illuminazione; antincendio

La Società si riserva il diritto di gestire, disporre ed appaltare qualsiasi servizio che ritenga opportuno istituire, stabilendo le relative norme che si intendono obbligatorie per tutti gli Espositori. I servizi a disposizione dell'Espositore, che provvenga dalla movimentazione delle merci e degli imballaggi all'interno del quartiere fieristico, nonché all'attività di spedizione, dovranno essere espletati dal Fornitore Ufficio della Nuova Fiera del Levante S.r.l. - sulla base delle tariffe stabilite nel "Quaderno dell'Espositore" (sito www.fieradellevante.it) - e quale obbligo stabilizzato devone svolgere le ditte espositrici che dovessero avere la necessità di tali servizi. Per gli affitti servizi a pagamento, l'Espositore, nell'interesse dei potenziali Espositori, ha concordato tariffe preferenziali con taluni fornitori, cui possono essere inviate le richieste concernenti le prestazioni dei servizi, sulla base delle norme e tariffe pubblicate nel "Quaderno dell'Espositore" (sito www.fieradellevante.it) e quali, pertanto, si intendono ad ogni effetto parte integrante delle presenti Condizioni Generali. Nell'eventualità che la Ditte espositrice, per le sue esigenze, non sia in grado di ottenere il servizio richiesto, dovrà darne preventiva segnalazione alla Società e all'Organizzatore. Forme restano la responsabilità della Ditte espositrice anche per atto di fatti propri fondati di fiducia, resto inteso che gli stessi dovranno attenersi alle indicazioni operative della Società, alle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico" di cui al precedente art. 8 e dovranno salvaguardare l'immagine, anche commerciale, della Società, dei propri padiglioni e l'unità economico-funzionale degli allestimenti. Pertanto, in caso di violazione di quanto qui previsto da parte dei fornitori scelti dalla Ditte espositrice, la Società - ferma ogni azione risarcitoria - in ogni caso si riserva la facoltà di vietare l'accesso degli addetti dei detti fornitori all'interno del quartiere fieristico. La Società provvede all'illuminazione generale di tutti i padiglioni destinati alle varie sezioni ed al collegamento con il quartiere fieristico, ad eccezione della superficie scoperta dei padiglioni isolati, per i quali i limiti vengono ritenuti dovuti essere eseguiti a cura e spese della Ditte espositrice, nel rispetto delle vigenti norme di legge. I posteggi destinati alle ditte espositrici sono muniti di prese di corrente per l'alimentazione delle ditte espositrici. I relativi consumi sono inclusi nel canone di adesione. Le potenze elettriche eccezionali quelle indicate nelle domande di partecipazione saranno addebitate sulla base delle tariffe riportate nel "Quaderno dell'Espositore" (sito www.fieradellevante.it). La Ditte espositrice è sempre responsabile di tutti i danni che dovessero essere causati dal proprio impianto, riservando la Società e l'Organizzatore la facoltà di procedere alla chiusura del posteggio in caso di particolare gravità. Agli effetti di una corretta politica di prevenzione degli incendi, nei comuni inteso anche dalle ditte espositrici, la Società e l'Organizzatore provvede - ranno a dare in dotazione a nota di ogni Ditte espositrice, per il periodo della manifestazione, un estintore portatile ogni 200 mq circa di superficie occupata. L'Espositore è tenuto a mantenere a disposizione di tutti i posti di estintore a disposizione per tutte le Ditte espositrici ed il relativo costo è incluso nel canone di adesione. Al termine della manifestazione, la Società provvederà ad ritirare gli estintori ritenuti preposti i posteggi degli Espositori. Nel caso in cui l'Espositore avesse urgenza di abbandonare la sede espositiva prima che la Società abbia provveduto al ritiro degli estintori, l'Espositore dovrà essere rimborsato direttamente a cura dello stesso Espositore presso gli sportelli Forniture Tecniche della Società. L'Espositore riceve ed accetta espressamente che, in caso di mancata restituzione secondo le apposite modalità, l'apparecchio verrà addebitato al costo.

Art. 16 - Pulizia

La Società darà la manifestazione provvede a far eseguire la pulizia dei corridoi e delle altre zone comuni dei padiglioni. La pulizia dei posteggi avviene, a carico degli Espositori che potranno avvalersi del proprio personale o in servizio al posteggio, oppure di apposito servizio di pulizia predisposto dalla Società, che sarà espletato, con tariffe preferenziali da primarie aziende specializzate. Il relativo form di richiesta potrà essere compilato direttamente nel "Quaderno dell'Espositore" (sito www.fieradellevante.it).

Art. 17 - Vigilanza ed assicurazione

La Società provvede, esclusivamente nel proprio interesse e per le proprie esigenze, ad un servizio di normale vigilanza diurna e notturna, senza che ciò assumere alcuna responsabilità in ordine all'eventualità di danni economici delle merci esposte nei posteggi, comunque, giacché nel quartiere fieristico, il valore di detti merci deve essere assicurato, a cura di ciascuna Espositore, contro tutti i rischi, non esclusi quelli connessi all'infiltrazione di acqua piovana. La Società e l'Organizzatore, pertanto, declino qualsiasi responsabilità per ogni danno di qualsiasi genere esposto. La Società, nell'interesse degli Espositori, provvede direttamente all'assicurazione di responsabilità civile per gli eventuali danni arrecati ai terzi dalle merci e materiali di all'esterno di proprietà dei ditte espositrici, sino alla concorrenza di € 10.000.000,00 per ciascun sinistro, con il limite di € 10.000.000,00 per ciascuna persona danneggiata e € 10.000.000,00 per danni a cose ed animali, qualunque sia il numero, anche se appartenenti a più persone. La predetta assicurazione non esclude la responsabilità dell'Espositore in ordine a danni di valore superiore all'importo di € 10.000.000,00, per il cui eventuale pagamento sarà tenuto il proprietario delle merci esposte. La Società e l'Organizzatore, pertanto, declino qualsiasi responsabilità contro l'obbligo di versare il supplemento di premio, che verrà stabilito dalla Compagnia assicuratrice. Il contratto adempimento a quanto qui previsto produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., con l'obbligo della Ditte espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno. A tal fine, la Società potrà, in qualunque momento, chiedere alla Ditte espositrice l'esibizione delle coperture assicurative che essa ha l'obbligo di stipulare.

Art. 18 - Macchine in azione

Le macchine e i servizi di pulizia della Società e dell'Organizzatore, le macchine esposte possono essere azionate secondo un orario prefissato e purché il loro funzionamento non costituisca pericolo o molestia nei confronti di chiunque sia presente, a qualunque titolo, nel quartiere fieristico, le Ditte interessate, dovranno quindi provvedere in anticipo alle verifiche necessarie ed ottemperare alle norme vigenti in materia escludendosi, al riguardo, qualsiasi responsabilità della Società e dell'Organizzatore per danni diretti e indiretti a persone o cose.

Art. 19 - Ingressi; orari

La manifestazione, per il periodo della sua durata, è aperta al pubblico ogni giorno, secondo l'orario che la Società e l'Organizzatore si riservano di stabilire e di comunicare tempestivamente all'Ufficio Marketing della Società e all'Organizzatore. Il quartiere fieristico è aperto al pubblico dalle ore 10.00 fino alle ore 20.00. Gli accessi al quartiere fieristico sono assicurati a partire dalle ore 15.00, comunque secondo le indicazioni che la Società riceverà dalle competenti Autorità di Governo e di Pubblica Sicurezza. Gli Espositori, impegnati ad attivare i propri posteggi nel rigoroso e puntuale rispetto dell'orario di apertura al pubblico. Pertanto, oltre il posteggio dove essere restato chiuso per un periodo di tempo di almeno quattro ore consecutive, anche non consecutive e anche per frazioni di ora, ciò produrrà ipso iure la risoluzione del contratto, con l'obbligo della ditte espositrice di liberare immediatamente il posteggio, corrispondendo l'intero canone dovuto e salvo il risarcimento del maggior danno. In ogni caso, viene espressamente convenuto che il personale della Società potrà provvedere direttamente alla rimozione di qualsiasi forma di chiusura dello stand che sia impedimento alla visita di quanto esposto, esonerando espressamente la Società e l'Organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, derivanti dal provvedimento di chiusura del posteggio stesso ed in base a quanto stabilito dal "Regolamento Tecnico", di fissare le misure di fronte e di profondità e di effettuare l'utilizzo degli spazi espositivi; si riserva il diritto di modificare la posizione e/o le dimensioni della postazione assegnata. La ditte espositrice non è consentita la cessione totale o parziale del proprio posteggio, anche se effettuata a titolo gratuito. In caso di non accoglimento della domanda, l'Organizzatore è tenuto alla restituzione, senza compensazione d'interessi, di quanto versato dal richiedente all'atto della presentazione della "domanda di partecipazione".

Art. 20 - Divieti in generale

- A) sui padiglioni espositivi e nei punti di ingresso al quartiere fieristico, sono vietate le seguenti attività:
b) esposizione di parzelle e la mostra ambulante dei prodotti esposti;
c) l'attrazione del pubblico con apparecchi fonici, musicali, etc. o con mezzi vocali, e la presenza di persone che invitano ad entrare nel posteggio;
d) esposizione di prodotti non indicati nella domanda di ammissione;
e) esposizione, uso e diffusione di cartelli, manifesti, posters, cartoni, dipinti e simili, che non abbiano carattere commerciale, ma facciano riferimento a programmi economici, politici, religiosi o creati per effetto polemico concorrente con gli altri Espositori;
f) l'acquisto di firme, dichiarazioni e giudizi;
g) la distribuzione di volantini pubblicitari, di campioni, di articoli promozionali o similari nelle corsie dei padiglioni, nei viali del quartiere fieristico e nelle immediate adiazioni degli ingressi e delle biglietterie;

La propaganda e i giudizi che possono suonare critiche e offesa ad istituzioni politiche e sociali di altri Paesi;
h) l'assenza di personale in sede di esibizione, con l'eccezione di quanto previsto al punto 1) del presente articolo, con la possibilità di utilizzare il personale di custodia senza il permesso di esso;
i) la circolazione e la sosta nel quartiere fieristico di veicoli di qualsiasi genere, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati o impegnati per il rifornimento di merci, nei limiti delle apposite disposizioni;
k) effettuare pubblicità per conto terzi e pubblicità non preventivamente autorizzate per iscritto;
l) recitare attività esecutive esecutive in centri espositivi o luoghi comunque esterni al quartiere fieristico;
m) effettuare pubblicità con il nome e l'immagine della Società e dell'Organizzatore, in qualsiasi modo, anche se preventive e relative;
n) smantare i propri allestimenti e strutture prima che le ditte espositrici non siano state autorizzate a smontare le loro strutture;
o) fotografare, filmare, disegnare o comunicare, riprodurre i prodotti e le loro merci, nonché i padiglioni, senza l'autorizzazione scritta degli Espositori interessati della Società e dell'Organizzatore;

p; eseguire modifiche alle strutture ed agli allestimenti della Società, o mutamenti di colore;
q. effettuare lavori nel posteggio durante le ore di visita del pubblico;
r. esplicitare autosegnali di qualsiasi natura;
s. utilizzare richiami pubblicitari quali stisoni a taggare.

L'uso, da parte di allestitori ed espositori, di lampade alogene e ad incandescenza all'interno degli spazi espositivi, essendo consentito esclusivamente l'uso di lampade a led, o in alternativa, lampade a fluorescenza, con bassa emissione termica. Per ogni variazione al tipo di lampade autorizzate e di colore, l'Espositore dovrà essere preventivamente autorizzato dalla sede S.I.A.E. di Bari. La mancata osservanza delle suddette disposizioni costituisce inadempimento contrattuale. Da autorizzare la Società potrà applicare alle ditte espositrici i prezzi di noleggio dei materiali di arredamento, con il pagamento della somma di € 100,00 per ogni giorno di garanzia e per ogni 10 mg. di superficie occupata. La Società riserva il diritto di procedere allo sgombero dei materiali e dei materiali portavo a carico dell'Espositore le relative spese. Soprattutto infruttosamente a 30 giorni di garanzia, la Società provvederà alla vendita all'asta dei beni in garanzia, trattandosi di titoli ed impianti relativamente.

L'Espositore è tenuto a pagare le tariffe per il posteggio, considerato il genere dei prodotti da questi indicati nella "domanda di partecipazione". Il partecipante è tenuto ad essere soltanto i prodotti indicati nella "domanda di partecipazione" ed esclusivamente nei limiti dimensionali dei posteggi assegnati. In caso di inosservanza, l'Organizzatore è tenuto ad accettare il pagamento di un importo pari al 45% del canone di adesione in quell'eventualità che il partecipante non avesse versato l'intero acconto organizzativo, e inoltre a sospendere il proprio stand ed il proprio posteggio e sempre il diritto dell'Espositore di richiedere eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. Se invece dell'Espositore, per necessità logistiche o di carattere organizzativo, l'Organizzatore si riserva il diritto di variare, a sua insindacabile giudizio, i raggruppamenti merceologici, di trasferire gli Espositori ad altro gruppo e ad altro posteggio e di varare le dimensioni e le superficie richieste, sia nella misura di fronte che di profondità. L'Organizzatore si riserva altresì il diritto di decidere sull'accettazione della "domanda di partecipazione" e, in caso positivo, provvede allo nota del assegnamento del posteggio medesimo inviata all'Espositore della "conferma di ammissione", unico documento comprovante il perfezionamento del contratto di esposizione. Con la conferma dell'Organizzatore provvede ad inviare alla Ditte Espositore il rinvio planetario del posteggio assegnato, ai fini previsti dalla norma in tema di sicurezza e prevenzione degli incendi in genere, come peraltro specificato dal "Regolamento Tecnico" di cui al successivo art. 8. Ogni altra comunicazione inviata alla Ditte richiedente è da intendersi effettuata e recepita dalla Società, salvo il diritto di variare il posteggio stesso ed, in base a quanto stabilito dal "Regolamento Tecnico", di fissare le misure di fronte e di profondità e di effettuare l'utilizzo degli spazi espositivi; si riserva il diritto di modificare la posizione e/o le dimensioni della postazione assegnata. Alla ditte espositrice non è consentita la cessione totale o parziale del proprio posteggio, anche se effettuata a titolo gratuito. In caso di non accoglimento della domanda, l'Organizzatore è tenuto alla restituzione, senza compensazione d'interessi, di quanto versato dal richiedente all'atto della presentazione della "domanda di partecipazione".

Art. 21 - Modifiche e integrazioni alle Condizioni Generali del Contratto di esposizione; inadempimento

La Società e l'Organizzatore si riservano di stabilire - anche in deroga alle presenti Condizioni generali - norme e disposizioni da esso giudicate opportune a meglio regolare la manifestazione ed i servizi offerti. Tali norme e disposizioni hanno valore equipollente alle presenti Condizioni generali - norme e disposizioni per carattere di obbligazione. Le pubblicazioni della Società e dell'Organizzatore concernenti norme e disposizioni si intendono ad ogni effetto parte integrante delle presenti Condizioni Generali. La Società e l'Organizzatore potranno far eseguire accessi e controlli nella postazione espositiva per verificare il rispetto delle condizioni di partecipazione da parte dell'Espositore. In caso di inadempimento di quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, la Società e l'Organizzatore si riservano comunque di procedere alla risoluzione di diritto del contratto - con chiusura immediata del posteggio, senza alcun rimborso dei canoni contrattuali - e/o di non accogliere le domande di ammissione delle ditte inadempienti in occasione di successive manifestazioni fieristiche.

Art. 22 - Forza maggiore

L'Espositore è tenuto a pagare le tariffe per il posteggio, considerato il genere dei prodotti da questi indicati nella "domanda di partecipazione". Il partecipante è tenuto ad essere soltanto i prodotti indicati nella "domanda di partecipazione" ed esclusivamente nei limiti dimensionali dei posteggi assegnati. In caso di inosservanza, l'Organizzatore è tenuto ad accettare il pagamento di un importo pari al 45% del canone di adesione in quell'eventualità che il partecipante non avesse versato l'intero acconto organizzativo, e inoltre a sospendere il proprio stand ed il proprio posteggio e sempre il diritto dell'Espositore di richiedere eventuali maggiori danni diretti ed indiretti. Se invece dell'Espositore, per necessità logistiche o di carattere organizzativo, l'Organizzatore si riserva il diritto di variare, a sua insindacabile giudizio, i raggruppamenti merceologici, di trasferire gli Espositori ad altro gruppo e ad altro posteggio e di varare le dimensioni e le superficie richieste, sia nella misura di fronte che di profondità. L'Organizzatore si riserva altresì il diritto di decidere sull'accettazione della "domanda di partecipazione" e, in caso positivo, provvede allo nota del assegnamento del posteggio medesimo inviata all'Espositore della "conferma di ammissione", unico documento comprovante il perfezionamento del contratto di esposizione. Con la conferma dell'Organizzatore provvede ad inviare alla Ditte Espositore il rinvio planetario del posteggio assegnato, ai fini previsti dalla norma in tema di sicurezza e prevenzione degli incendi in genere, come peraltro specificato dal "Regolamento Tecnico" di cui al successivo art. 8. Ogni altra comunicazione inviata alla Ditte richiedente è da intendersi effettuata e recepita dalla Società, salvo il diritto di variare il posteggio stesso ed, in base a quanto stabilito dal "Regolamento Tecnico", di fissare le misure di fronte e di profondità e di effettuare l'utilizzo degli spazi espositivi

MODULO PRIVACY OBBLIGATORIO

Da restituire firmato facente parte integrante della domanda di partecipazione

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, denominato anche General Data Protection Regulation (di seguito "GDPR"). La informiamo che i dati personali da Lei volontariamente messi a disposizione di Bologna Congressi S.r.l. (di seguito, anche, la "Società" o "Bologna Congressi S.r.l.") saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e, comunque, dei principi di riservatezza cui è ispirata l'attività della Società.

1. Categorie di dati trattati

Bologna Congressi S.r.l. tratterà le seguenti categorie di dati da Lei forniti:

- (I) Dati anagrafici (quali: nome, cognome, età, sesso), indirizzo di residenza o domicilio e recapiti (telefono, indirizzo email);
- (II) Dati relativi alla posizione professionale;
- (III) Dati bancari e/o di pagamento.

2. Finalità del trattamento

I dati personali messi a disposizione di Bologna Congressi S.r.l. potranno essere utilizzati per le seguenti finalità:

- a) l'instaurazione e lo svolgimento del rapporto contrattuale relativo alla Sua partecipazione alla manifestazione Mediterranean Beauty, che si terrà presso la struttura fieristica Fiera del Levante Spazio 7 (di seguito la "Manifestazione"), nonché l'adempimento di tutte le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative strumentali, funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto contrattuale (ivi comprese le attività necessarie all'ordinaria gestione della rassegna espositiva);
- b) l'adempimento di obblighi di legge cui è soggetta la Società;
- c) attività di vendita diretta di servizi analoghi a quelli da Lei acquistati, ai sensi di quanto disposto dall'art. 130, comma 4 del D. Lgs n. 196/2003. Sarà possibile per la Società utilizzare le coordinate di posta elettronica da Lei fornite nel contesto dell'acquisto del biglietto per l'evento fieristico. Tuttavia, Lei potrà, in qualsiasi momento (inizialmente o in occasione delle successive comunicazioni) opporsi a tale trattamento anche mediante apposita richiesta al Titolare del trattamento, formulata ai sensi di quanto previsto al successivo articolo 7 della presente informativa;
- d) l'elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato;
- e) l'organizzazione e lo svolgimento di eventi e incontri anche di natura promozionale;
- f) la pubblicazione sul catalogo, sul sito, sulla pianta guida della Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni anche a mezzo mail e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line);
- g) l'invio di comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, di materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni degli anni successivi della Manifestazione, di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, e-mail, MMS, SMS dall'Italia o dall'estero (anche da Paesi non appartenenti alla Comunità europea) da parte della Società o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società, da parte di società specializzate in telemarketing, da società controllanti, controllate e/o collegate del Bologna Congressi S.r.l..

3. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità di cui sopra e, comunque, in modo tale da garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi.

4. Conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti a) e b) del precedente articolo 2 è obbligatorio e un eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe avere come possibili conseguenze:

- (I) l'impossibilità di instaurare e/o di garantire la regolare e tempestiva esecuzione del rapporto contrattuale;
- (II) l'impossibilità di adempiere a tutte le prescrizioni normative, fiscali ed amministrative strumentali, funzionali, correlate e/o comunque utili ai fini dell'instaurazione e dello svolgimento del rapporto contrattuale (ivi comprese le attività necessarie all'ordinaria gestione della rassegna espositiva).

Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui ai punti d), e) f) e g) del precedente articolo 2 è facoltativo; tuttavia un eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe avere come possibili conseguenze

- (III) l'impossibilità di elaborare studi e ricerche statistiche e di mercato;
- (IV) l'impossibilità di organizzare, svolgere e/o consentire la partecipazione ad eventi e incontri anche di natura promozionale;
- (V) l'impossibilità di pubblicare i dati sul catalogo, sul sito, sulla pianta guida della Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni anche a mezzo mail e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line);
- (VI) l'impossibilità di contattare e/o far pervenire comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, di materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni degli anni successivi della Manifestazione, di offerte di beni e di servizi.

5. Destinatari o categorie di destinatari dei dati personali

All'interno della Società potranno venire a conoscenza dei dati personali i soci, i componenti il consiglio di amministrazione o altro organo amministrativo, i componenti il collegio sindacale, il personale aziendale, il Responsabile della protezione dei Dati e, comunque, i Responsabili esterni, i Preposti e gli Incaricati del trattamento dei dati personali designati dalla Società nell'esercizio delle loro funzioni.

I dati personali potranno essere comunicati ad eventuali soggetti qualificati che forniscono alla Società prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nel precedente art. 2 quali, a mero titolo esemplificativo, società controllanti, controllate, partecipate e/o collegate; fornitori, appaltatori, subappaltatori, istituti bancari e/o assicurativi ovvero altri soggetti e/o enti che forniscano alla Società prestazioni o servizi strumentali all'instaurazione e/o allo svolgimento dell'eventuale rapporto contrattuale con la Società (quali, ad esempio, banche e/o soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, imprese ed enti di assicurazione) e/o che provvedano (per conto della Società o autonomamente):

- (I) alla gestione e/o alla manutenzione dei siti internet e degli strumenti elettronici e/o telematici utilizzati dalla Società;
- (II) all'instaurazione e/o allo svolgimento dell'eventuale rapporto contrattuale con la Società;
- (III) all'elaborazione di ricerche statistiche e di mercato;
- (IV) all'organizzazione e allo svolgimento di eventi e manifestazioni, anche di natura promozionale;
- (V) all'invio di comunicazioni informative e/o promozionali, anche di natura commerciale, di materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi con le modalità indicate nel precedente art. 2;
- (VI) all'assistenza legale, tributaria, previdenziale, contabile, organizzativa e commerciale;
- (VII) all'attività di revisione.

I Suoi dati personali potranno essere eventualmente trasferiti all'estero, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, anche in Paesi non appartenenti all'Unione Europea ove la Società persegua eventualmente i propri interessi.

Il trasferimento in Paesi Extra UE, oltre ai casi in cui questo è garantito da Decisioni di Adeguatezza della Commissione, è effettuato in modo da fornire Garanzie appropriate e opportune ai sensi degli artt. 46 o 47 o 49 del GDPR.

In ogni caso i Suoi dati personali non saranno soggetti a diffusione.

6. Durata del trattamento

I Suoi dati personali saranno trattati solo per il tempo necessario al raggiungimento delle medesime finalità per i quali essi sono trattati.

7. Diritti dell'interessato

La informiamo che in qualunque momento relativamente ai Suoi dati, Lei potrà esercitare i diritti previsti nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 7 e 15-22 del GDPR. Per l'esercizio di tali diritti, di seguito descritti,

La preghiamo di contattare il Titolare del trattamento dei dati all'indirizzo email info@eventsfactoryitaly.it; a tale richiesta sarà fornito idoneo riscontro senza ritardo entro 30 (trenta) giorni di tempo.

Nel dettaglio l'Interessato ha il diritto di:

- a) revocare il consenso precedentemente prestato, senza pregiudicare la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca;
- b) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso, la rettifica o la cancellazione (cosiddetto "diritto all'oblio") dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- c) ottenere la portabilità dei dati;
- d) proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali qualora ritenga che i propri diritti siano stati lesi.

8. Titolare, Responsabili e Responsabile della Protezione dei Dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è Bologna Congressi S.r.l. in persona del Legale Rappresentante.

La lista aggiornata dei Responsabili del trattamento è disponibile presso l' sede del Titolare e può essere richiesta inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica info@eventsfactoryitaly.it Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato all'indirizzo di posta elettronica info@eventsfactoryitaly.it

La presente informativa sarà soggetta ad aggiornamenti. Bologna Congressi S.r.l. invita, pertanto, gli utenti che intendano conoscere le modalità di trattamento dei dati personali raccolti da Bologna Congressi S.r.l. a visitare periodicamente questa pagina.

Consenso al trattamento dei dati personali

Letta l'informativa sopra indicata, si acconsente espressamente al trattamento dei dati personali con le modalità ivi indicate, inclusa la comunicazione ai soggetti menzionati e/o il trasferimento all'estero per:

- a) la elaborazione di studi e ricerche statistiche e di mercato;

Acconsento Non acconsento

Data e luogo _____

Firma _____

- b) consentire la nostra partecipazione ad eventi e manifestazioni anche di natura promozionale;

Acconsento Non acconsento

Data e luogo _____

Firma _____

- c) consentire la pubblicazione dei dati sul catalogo, sul sito, sulla pianta guida della Manifestazione, su eventuali comunicati stampa, comunicazioni a mezzo mail e promo mail relativi alla Manifestazione (ivi incluso lo svolgimento delle attività necessarie alla gestione della pubblicazione on line ed off line);

Acconsento Non acconsento

Data e luogo _____

Firma _____

- d) ricevere comunicazioni informative e promozionali, anche di natura commerciale, nonché materiale pubblicitario anche relativo alle edizioni degli anni successivi della Manifestazione e/o di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, e-mail, MMS, SMS dall'Italia o dall'estero (anche da Paesi non appartenenti alla Comunità europea) da parte della Società o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali della Società, da parte di società specializzate in telemarketing, da società controllanti controllate e/o collegate a Bologna Congressi S.r.l.;

Acconsento Non acconsento

Data e luogo _____

Firma _____